

che in questo senso, cioè non abrogando, come vuole il mio egregio ed illustre amico l'onorevole Bertani, nè approvando interamente l'articolo 106; ma modificandolo e rendendolo consistente colle disposizioni di questa legge, ed ai principii progrediti e civili dei tempi.

Per conseguenza spero che la Camera vorrà fare buona accoglienza alla mia proposta.

Presidente. L'onorevole Gallo ha presentato al banco della Presidenza la seguente proposta:

“ I professori ufficiali ed i liberi insegnanti potranno essere sospesi, o rimossi secondo la gravità dei casi.

“ 1° Quando commettano atti tali che intacchino il loro onore e la loro riputazione;

“ 2° Quando nell'insegnamento trascendano ad atti che tendano a scuotere le fondamenta delle istituzioni politiche dello Stato. „

L'onorevole Gallo ha facoltà di svolgere questo suo emendamento.

Gallo. Io veramente, dopo quanto è stato detto dall'onorevole Lazzaro, avrei poco da aggiungere; e poco aggiungerò, dirò brevi parole.

La questione a me è parsa gravissima, e ritengo che, dal momento che la si è posta, non si possa non risolvere; e se si dovesse con un ordine del giorno puro e semplice passar sopra a tutte le questioni gravi che si sono messe avanti, io credo che la Camera enterebbe in una flagrante contraddizione, imperocchè lascierebbe in vigore l'articolo 106 della legge Casati, che, secondo me, sta in contraddizione con tutte le disposizioni che sin ora nel disegno di legge proposto dall'onorevole Baccelli noi abbiamo approvate.

Io pregherei la Camera di ascoltare un momento queste mie parole. Qual'è il significato dell'articolo 106 della legge Casati? La legge Casati, fatta nel 1859, comprende l'articolo 106 sotto la rubrica delle guarentigie date ai professori, sicchè in quel tempo si credeva di garantire i professori con quelle disposizioni. Al 1884, quando si discute una legge sulla riforma universitaria, avviene all'inverso che noi riteniamo che nell'articolo 106 non ci sieno tutte le possibili guarentigie per i professori ufficiali e per i liberi docenti.

E da che ciò?

Da che i tempi sono mutati, e perciò la legge attuale potrà soddisfare alle esigenze della nazione solo allorchando farà fedele applicazione di quei concetti di libertà, di autonomia e di decentramento, che noi abbiamo affermato fin da principio quando fu chiusa la discussione generale.

L'articolo 106 della legge Casati riguarda la vita di cittadino e di funzionario, dell'uomo che è preposto all'insegnamento; l'insegnante la legge Casati lo considera tanto come individuo che come professore.

E in ciò la legge Casati si appone al vero, perchè da un lato è necessario che un insegnante dia esempio di moralità, dall'altro lato è necessario che si abbia un insegnante che non trascenda dalla cattedra ad atti e ad eccitamenti che possano suscitare passioni, come diceva l'onorevole Lazzaro, ad atti che tendano a scuotere il fondamento delle istituzioni politiche dello Stato, come invece direi io. Però nell'articolo 106 della legge Casati si parla di verità, di principii non solo dell'ordine morale e religioso, ma di verità e principii che costituiscono il fondamento della costituzione civile dello Stato.

La differenza fra l'articolo 106 della legge Casati e ciò che tutti noi vogliamo è questa; di lasciare libero il professore di esporre quelle teorie e quelle dottrine che crederà: libera scienza in libero stato; questa è la formola che risulterebbe da tutto il complesso delle disposizioni del disegno di legge che discutiamo. Ma sia libera la scienza, purchè chi la professa non attenti direttamente alla salute ed alla conservazione dello Stato; e non c'è Stato che si rispetti il quale possa permettere che la libertà da lui concessa si ritorca in danno suo.

Ond'è che in modificazione dell'articolo 106 della legge Casati io ho previsto due casi, e quindi ho fatto due proposte correlative.

In primo luogo, che il professore come cittadino abbia potuto demeritare della pubblica stima, ed in secondo luogo, che, come insegnante, abbia potuto trascendere ad atti tali, che costituiscano una minaccia per l'ordine pubblico, e mettano in pericolo le istituzioni.

Poniamo per un momento la questione nei suoi veri termini; l'articolo 40 della Commissione afferma la libertà di insegnamento; nella legge Casati questa affermazione non c'è; nell'articolo 106 si contengono i limiti di questa libertà di insegnamento, onde se rimanesse il solo articolo 40 della Commissione, sarebbe sempre in vigore l'articolo 106 della legge Casati.

Ora l'articolo 40 della Commissione qual significato avrebbe più mai? Da un lato si affermerebbe la libertà di insegnamento, dall'altro lato si lascerebbero quei tali limiti che la legano completamente; ed a modo mio di vedere i limiti stabiliti nell'articolo 106 della legge Casati non sono che la negazione della libertà di insegna-